

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1509-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE DEL NERO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

IN PRIMA DELIBERAZIONE: *approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del
23 gennaio 1971 (V. Stampato n. 2216)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con tutti i Ministri

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 gennaio 1971*

Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige

Comunicata alla Presidenza il 28 maggio 1971

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge costituzionale relativo a « Modificazioni ed integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige », presentato dal Governo il 19 gennaio 1970 alla Camera dei deputati e da questa approvato in prima deliberazione il 23 gennaio 1971, conclude un lungo e paziente lavoro di preparazione, che ha impegnato per oltre dieci anni le responsabilità e le iniziative dei Governi che si sono succeduti in questo periodo, e costituisce la più importante parte di una proposta globale di misure a favore delle popolazioni alto atesine, che si ritiene tale da consentire una definitiva sistemazione del problema.

Il Senato ebbe già ad affrontare in modo impegnativo la questione nelle sedute del 3 e 5 dicembre 1969 in occasione delle comunicazioni del Governo, presiedute dall'onorevole Rumor, sulla proposta globale delle misure a favore delle popolazioni dell'Alto Adige e a confortare col suo voto favorevole i propositi esposti dal Governo, in attuazione dei quali è stato presentato il disegno di legge in esame, il quale, con le modifiche costituzionali allo Statuto del Trentino-Alto Adige, mira ad assicurare la serena ed equilibrata convivenza dei diversi gruppi linguistici residenti in provincia di Bolzano attraverso la concessione di nuovi e più ampi poteri di autogoverno locale, nell'ambito della unità dello Stato e dell'ordinamento giuridico italiano, e con l'adozione di opportuni strumenti di garanzia.

Si tratta di risolvere un importante e delicato problema rispettando gli interessi e la coscienza nazionale nonchè l'anima democratica del Paese in uno spirito di giustizia e di serena e rispettosa collaborazione tra gruppi di cittadini.

Tale volontà permeò i dibattiti che sul problema si ebbero in Parlamento anche nel settembre 1966 e nel luglio 1967 e non fu offuscata neppure nei periodi più caldi e difficili, quando la serena fermezza e l'equilibrio prevalsero sulle tentazioni autoritarie ed estremiste.

Il Senato esamina ora il problema in una atmosfera seria e distesa e in un periodo nel quale i problemi autonomistici e di convivenza di gruppi etnici diversi possono es-

sere esaminati non come fatti eccezionali e dilaceranti, ma nel quadro di una politica interna che attraverso l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario rivendica e persegue una linea fiduciosa di valorizzazione delle autonomie locali e di decentramento; di una politica economica, che, avendo posto a suo metodo permanente la programmazione, può meglio coordinare iniziative e provvedimenti economici locali nel quadro dello sviluppo generale del Paese; e di politica estera che, ponendosi quale proprio fine principale la difesa e la promozione della pace e della costruzione di una Europa unita, afferma la propria volontà di superamento dei nazionalismi esasperati e di realizzazione di più ampie intese e collaborazione tra i popoli.

Nella convinta riaffermazione di tali principi e consapevole di dare sempre più completa attuazione agli articoli 5 e 6 della Carta costituzionale, con i quali si sancisce che la Repubblica « una ed indivisibile » riconosce e promuove le autonomie locali e « tutela con apposite norme le minoranze linguistiche » il Senato è chiamato ad esaminare il disegno di legge in questione, cosciente che le norme saranno veramente valide se in esse non si vedrà tanto un atto di riparazione o di giustizia, o un accordo tra contraenti diffidenti ed insinceri, quanto il sorgere di un clima di intesa e collaborazione, di comprensione reciproca e di apertura di animo.

Certamente non si può cancellare la storia, i reciproci interessi, i motivi ideali, ma si tratta di vedere con una mentalità nuova e con dimensioni nuove i problemi di ieri e di oggi.

Cenni storici.

La provincia di Bolzano è tipica zona di confine e come tale in essa hanno abitato nel tempo popolazioni provenienti da gruppi etnici diversi. Nelle sue vallate si incontrano nei secoli, con una popolazione originariamente alpina, genti mediterranee e genti nordiche, le quali acquistarono gradualmente la prevalenza, che si espresse particolarmente nel 1800.

Il censimento austriaco del 1910 riscontrava così la presenza nel Tirolo meridionale di 231.943 tirolesi e 16.510 italiani. È vero che tale censimento venne contestato da tutte le minoranze appartenenti all'impero austro-ungarico, ma certo la prevalenza del gruppo etnico tirolese era grandissima.

Il censimento italiano del 1921 dava 227 mila 589 alto-atesini di lingua tedesca, ai quali si devono aggiungere altri 24.495 non nativi, ma residenti di lingua tedesca e 36 mila 734 (16,2 per cento) italiani. Il censimento del 1961 rilevava che nella provincia di Bolzano vivevano 373.863 abitanti di cui 232.717 di lingua tedesca (62,30 per cento), 128.271 (37,70 per cento) di lingua italiana e 12.594 (3,40 per cento) ladini.

La fine vittoriosa della guerra 1915-1918 se completava le aspirazioni risorgimentali, poneva anche dei gravi problemi allo Stato italiano. Non si può negare certo che l'aspirazione dei nostri padri era la liberazione di Trento, che alcuni uomini politici di parte socialista furono contrari all'annessione della provincia di Bolzano, ma non si può neppure ignorare che la maggioranza degli italiani puntava al raggiungimento delle frontiere del Brennero, che sono i naturali confini del Paese, tali considerati da tutti gli spiriti eletti d'Italia, da Dante ai combattenti della prima guerra mondiale.

Certo la realizzazione di tale aspirazione faceva sorgere il problema della presenza entro i confini di una numerosa minoranza etnica. Problema certo non isolato nè unico, perchè esso si pone in tutti gli Stati dell'Europa e in molti fuori Europa.

Gli Stati nazionalisti ed imperialisti cercano di risolvere brutalmente il problema con l'oppressione delle minoranze, con le loro trasmigrazioni (così che anche dopo la seconda guerra mondiale abbiamo assistito a casi dolorosi e tragici) e con la loro assimilazione, che spesso significa snazionalizzazione.

Le minoranze italiane sotto l'Austria avevano ampiamente subito questa oppressione e un duro tentativo di cancellare in esse la cultura e la lingua italiana.

L'Italia del primo dopoguerra non accolse con tale spirito le popolazioni tirolesi.

Infatti il comandante della prima armata che occupò la Regione, generale Pecori Giraldi, con un proclama redatto nelle due lingue e datato da Trento il 18 novembre 1918, assicurava alle genti di « idioma tedesco » la conservazione delle scuole tedesche, il diritto di parlare la propria madrelingua negli uffici pubblici e giudiziari, il rispetto per le loro istituzioni ed associazioni culturali. E il Ministro degli esteri, Tommaso Tittoni, il 27 settembre 1919 dopo aver rassicurato risolutamente le popolazioni d'altra nazionalità sui propositi democratici del Governo italiano (« noi aborriamo da qualunque idea d'oppressione o di snazionalizzazione »), garantiva ad esse il più rigoroso rispetto della loro lingua e delle loro istituzioni culturali, e la più larga udienza per i loro rappresentanti politici ed amministrativi.

Nel discorso della Corona pronunciato il 1^a dicembre 1919 veniva affermato:

« Le nuove terre unite all'Italia creano nuovi problemi da risolvere. La nostra tradizione di libertà ci indicherà la via per la soluzione che si conformerà al massimo rispetto per le autonomie locali ».

I fatti purtroppo non seguirono alle parole, sia per i travagli che afflissero il Paese nel dopoguerra, sia per l'avvento del fascismo, che portando alla esasperazione la concezione nazionalista ed autoritaria, non rispettò né autonomia, né cultura propria delle genti alto-atesine. Volle anzi snazionalizzarne la zona, chiudendo le scuole e centri culturali di lingua tedesca, le loro associazioni, impedendo l'uso della lingua, facilitando i trasferimenti di dette popolazioni e l'immigrazione da altre province.

I funzionari, le forze dell'ordine inviate in Alto Adige non sempre erano le più preparate ed idonee, per cui le popolazioni di lingua tedesca si sentirono oppresse, si rinchiusero in sé, non accettarono in generale la nuova patria.

L'opera si concluse con l'accordo del 1939 tra Hitler e Mussolini, a seguito del quale 10.000 cittadini originari austriaci furono fatti rimpatriare e fu tenuto il plebiscito per l'opzione per la Germania. Tale plebiscito fu in gran parte insincero, anche se da parte italiana non furono fatte molte pressioni, ma

fu consentito ai nazisti tedeschi di percorrere le vallate per invitare e minacciare e soprattutto far capire che coloro che non avessero optato per la Germania sarebbero stati ugualmente cacciati dalla propria terra e trasferiti in province italiane del sud. Gli optanti furono circa 200.000, ma di essi solo 70.000 si trasferirono effettivamente.

Il periodo dopo l'8 settembre 1943 fu particolarmente tragico. Venne predisposta la annessione della zona alla Germania, mentre si manifestavano gli odii ed i rancori dei periodi di incertezza e di tragedia.

Terminata la guerra le popolazioni di lingua tedesca della provincia di Bolzano rivendicarono l'autodeterminazione e l'Austria la revisione delle frontiere del Brennero.

Le potenze vincitrici ebbero qualche esitazione nella valutazione dei propri interessi e della validità delle tesi esposte. Il nostro Governo fu deciso e fermo nel negare ogni possibilità di revisione delle frontiere, ma insieme abile nell'accedere ad una trattativa, con la quale si riconoscesse una particolare autonomia alla zona in un quadro regionale.

Dopo consultazioni e impegnate trattative si arrivò all'accordo di Parigi, del 5 settembre 1946, De Gasperi-Grüber che non faceva parte del trattato di pace, ma che ad esso veniva in un certo senso collegato quale « atto diplomatico minore ». In esso veniva confermata la intangibilità dei nostri confini e si andava incontro alle esigenze delle popolazioni locali con spirito aperto in una visione democratica, autonomista ed europea.

L'accordo trovò attuazione concreta nell'ordinamento interno italiano con una serie di leggi e provvedimenti, che concedevano una larga autonomia alla Regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige ed alle provincie di Bolzano e Trento. Venivano altresì assicurati l'uguaglianza dei diritti e la tutela delle minoranze per quanto riguarda la scuola, l'accesso ai pubblici uffici, l'uso della lingua tedesca anche nella vita pubblica ed il reinserimento nella vita nazionale dei riopianti.

L'accordo fu salutato come « la sola luce della Conferenza della pace » (Maresciallo Smith, rappresentante del Sud Africa), come « esempio per gli altri popoli » e fu bene

accolto dalle popolazioni del Trentino-Alto Adige, tanto che nel 1952 il ministro Grüber scriveva nelle sue memorie che « si deve riconoscere che oggi non vi è in Europa una minoranza di lingua tedesca che abbia una posizione così favorevole come l'hanno i sudtirolesi ».

Dopo i primi entusiasmi cominciarono le contestazioni e le diffidenze da parte italiana e della popolazione trentina in particolare. Lo statuto del 1948 rappresentava una tale rottura col passato, la situazione del gruppo etnico tedesco acquistava tale rilievo che sembrava fossero traditi i sacrifici e le conquiste dei padri, sul piano nazionale i concetti di autonomia penetravano con difficoltà anche per la convinzione di meglio difendere lo Stato da forze eversive e centrifughe con una direzione più centralizzata ed unitaria; alcune Regioni inoltre, sembrava che non usassero bene del potere di autonomia, mentre la situazione generale del Paese era difficile.

Da parte delle popolazioni di lingua tedesca si aveva un eccessivo rinchiudersi nelle proprie tradizioni e modi di vivere, non ci si contentava più delle concessioni ottenute, mentre alcuni elementi estremisti seminavano zizzania ed incomprensione.

Si affermava così energicamente la richiesta di una autonomia più spiccata della provincia di Bolzano, si discuteva sugli articoli 13 e 14 dello Statuto relativi alle deleghe alla provincia e sulla mancata approvazione delle norme di attuazione.

Alcune carenze nel funzionamento di organi e uffici dello Stato, purtroppo generali per tutto il Paese, venivano giudicate solo come carenze volute per far torto alle popolazioni alto-atesine.

Diffidenza e sospetto rendevano freddi e più ostili i rapporti tra il potere centrale e le popolazioni di lingua tedesca dell'Alto Adige e fra questi e la Regione e le popolazioni di lingua italiana.

Sviluppo della situazione diplomatica.

La crisi economica cominciò a manifestarsi in modo clamoroso nel 1956 con l'uscita della SVP dalla Giunta regionale: inol-

tre, dal luglio del 1956 l'Austria cominciava a lamentarsi della mancata attuazione degli accordi di Parigi, finchè il 14 luglio del 1960 il Governo austriaco sottopose la questione alla XV sessione dell'Assemblea dell'ONU con un suo ricorso, al quale non si oppose il Governo italiano, chiarendo però che non si trattava di un problema politico, ma solo giuridico relativo alla attuazione dell'accordo De Gasperi-Grüber.

L'Assemblea generale dell'ONU raccomandò alle due parti di riprendere i contatti sui problemi insorti in ordine all'applicazione degli accordi e qualora necessario « di cercare una soluzione attraverso un mezzo previsto dalla Carta dell'ONU, incluso il ricorso alla Corte internazionale di giustizia ».

Si riaffermava così il carattere giuridico e non politico della controversia. Esito analogo ebbe un secondo ricorso all'ONU, presentato nella XVI sessione.

All'interno del gruppo atesino di lingua tedesca però nel frattempo prevalevano gli estremisti che iniziarono un periodo di intensi atti di sabotaggio e di notti di sangue.

Furono giornate tragiche, dolorose, indegne di popolazioni civili. Pur riconoscendo carenze da parte italiana erano assolutamente ingiustificate e sproporzionate le azioni terroristiche, che restano pagine nere nella storia di quelle popolazioni e dell'Austria, che le favorì.

Il Governo fronteggiò la situazione con fermezza, ma senza lasciarsi prendere da spirito di repressione, di ritorsione o di rappresaglia.

Il nostro pensiero reverente va ancora alle Forze armate, alle forze di Polizia, alle vittime innocenti ed a quanti caddero per difendere l'italianità di quelle terre, l'ordine, la giustizia, il sistema democratico.

Nel 1961 il Governo nominò una Commissione di 19 persone per studiare la questione dell'Alto Adige, mentre l'attività diplomatica si faceva più intensa.

Nel 1964 si delineò la possibilità di una soluzione del problema attraverso decisioni autonome del Governo italiano ed in tale anno la Commissione dei 19 concluse i suoi lavori.

I problemi erano di duplice ordine: di merito e di garanzia.

Nel merito veniva richiesta una maggiore autonomia alla provincia di Bolzano tale da garantire lo sviluppo della lingua, della cultura, dell'economia e della vita sociale delle popolazioni di lingua tedesca conforme alle loro tradizioni, ai loro interessi e alle loro mentalità.

Dette popolazioni, deluse dalle precedenti esperienze, volevano essere inoltre garantite che le concessioni non restassero sulla carta, ma fossero attuate senza riserve e ritardi.

Le popolazioni di lingua italiana volevano d'altra parte che fosse garantita la loro permanenza, eguaglianza e possibilità di sviluppo nella provincia di Bolzano ove sono minoranza.

Il gruppo tedesco, e l'Austria in suo sostegno, voleva un « ancoraggio » internazionale alle eventuali misure adottande dal Governo italiano, il quale d'altra parte, riaffermando che gli accordi De Gasperi-Grüber avevano chiuso la vertenza sul piano internazionale, non era disponibile per tale « ancoraggio ».

I danni del terrorismo, la deplorazione generale dello stesso, il modificarsi di atteggiamenti di gruppi politici, una graduale evoluzione sociale, il mutarsi di generazioni, la riconsiderazione sugli errori e sulle tragedie del passato, ha portato ad un nuovo clima nazionale ed internazionale.

La stessa lotta tra i due principali partiti in Austria, che spesso trovava alimento ed era origine di lotte in Alto Adige, ha mutato i suoi rapporti e talune sue accentuazioni.

È stato così da parte italiana confermato il punto di vista, non condiviso dal Governo austriaco, di avere già applicato l'accordo di Parigi del 5 settembre 1946. È stato insieme ritenuto che il nuovo clima autonomistico ed una più aperta applicazione della Costituzione consigliava di modificare in senso più democratico ed autonomistico i rapporti tra Stato e popolazioni della provincia di Bolzano, per cui era possibile adottare alcune misure speciali.

La proposta del Governo veniva racchiusa in tre documenti.

Il primo, riguardante « misure a favore delle popolazioni altoatesine », è quello fondamentale, in quanto contiene la elencazione delle 137 misure che sono intese a realizzare la nuova disciplina giuridica degli istituti autonomistici locali e a regolare situazioni e rapporti giuridici particolari. Esso costituisce il cosiddetto « pacchetto ».

Il secondo documento, concernente le « precisazioni su alcune misure » è inteso a chiarire — senza ampliare le misure contenute nel « pacchetto » — la estensione e la portata di 25 punti per i quali erano state chieste in tempi diversi, da parte dei rappresentanti di lingua tedesca, interpretazioni intese ad evitare incertezze derivanti dalle sintetiche espressioni adoperate nel « pacchetto » medesimo.

Il terzo documento riguarda la costituzione del « comitato preparatorio », formato dai rappresentanti sia delle amministrazioni centrali sia di quelle locali, per assistere il Governo nella formulazione dei provvedimenti destinati a realizzare le misure indicate nel « pacchetto ».

A seguito della attuazione delle stesse proposte veniva riconosciuto che la controversia tra Italia ed Austria sulla applicazione degli accordi di Parigi avrebbe perduto ogni significato e di ciò avrebbe dato atto il Governo austriaco con sua notificazione all'ONU.

Veniva infine convenuto con atto bilaterale che la competenza della Corte dell'Aja si estendeva anche ai predetti accordi di Parigi, anche se stipulati in data antecedente.

Il Parlamento con il voto del 4-5 dicembre 1969 esprimeva al Governo il suo consenso affinché procedesse nella linea indicata, per cui con il disegno di legge in esame si propongono alla approvazione del Senato gli argomenti di cui alle prime 97 misure del pacchetto, che hanno riflessi costituzionali.

Esame degli articoli.

Il disegno di legge riforma radicalmente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, modificando articoli, aggiungendo commi ad articoli, per cui l'articolo 66 prevede il mandato al Governo di

ricompilare, dal punto di vista formale, lo Statuto, senza apportarvi modifiche sostanziali.

Esaminando i singoli articoli si osserva che la prima modifica allo Statuto è portata all'articolo 3 e con esso, sviluppando i poteri già concessi alle provincie di Trento e Bolzano, si afferma che alle stesse sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia.

Gli articoli 2 e 3 riguardano le materie che saranno conservate alla potestà legislativa ed amministrativa della regione, in via primaria e rispettivamente secondaria. Alla regione sono mantenute le competenze essenziali relative agli ordinamenti di Enti e istituzioni locali, per i quali si pone l'esigenza di una disciplina unitaria nell'intero ambito regionale (comuni, enti di assistenza e beneficenza, enti sanitari ospedalieri, istituti di credito fondiario ed agrario, casse di risparmio, camere di commercio). Conservate alle regioni sono anche le materie per le quali si pone ugualmente la suddetta esigenza, quali i servizi antincendi e la cooperazione.

Non v'ha dubbio che anche nella sua ridotta dimensione la competenza della regione continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nel complesso ed articolato sistema autonomistico del Trentino-Alto Adige.

La potestà della regione — come d'altronde quella delle due provincie — rimarrà soggetta ai limiti in atto previsti dallo Statuto. Circa l'articolo 2 del testo, merita particolare rilievo l'affermazione, che nel rispetto degli interessi nazionali è compreso anche quello della tutela delle minoranze linguistiche locali; viene così richiamato — atteso il particolare rilievo che rivestono le locali minoranze di lingua tedesca e ladina — un principio già enunciato in via generale dall'articolo 6 della Costituzione.

L'articolo 4 comprende alcune competenze, di carattere amministrativo, attribuite alle provincie in materia di credito. Esse — esclusa quella prevista dall'ultimo comma dell'articolo — sono spettanti in atto alla regione in base all'articolo 7 dello Statuto.

Gli articoli 5 e 6 provvedono a riformulare le norme dello Statuto (articoli 11 e 12)

relative alle potestà legislative delle provincie di grado rispettivamente primario e secondario. Nella nuova elencazione sono comprese le materie trasferite dall'autonomia regionale a quelle provinciali; trattasi di settori di carattere economico, sociale e culturale (lavori pubblici, viabilità e comunicazioni di interesse provinciale, agricoltura, caccia e pesca, turismo e industria alberghiera, commercio, incremento della produzione industriale, igiene e sanità, compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera, attività ricreative e sportive) che per la loro natura sostanziale e per la loro dimensione territoriale sono risultate confacenti alla sfera dell'autonomia delle due provincie.

L'articolo 7 riguarda alcune delle innovazioni, che col disegno di legge vengono apportate nel fondamentale settore del lavoro.

Va premesso, sotto il profilo organizzativo, che gli uffici del lavoro rimarranno nell'ambito degli uffici statali (di essi le provincie potranno avvalersi fino alla costituzione di propri uffici) e anche i collocatori comunali saranno scelti e nominati dallo Stato, sentiti il presidente della giunta provinciale e i sindaci interessati.

Per l'assistenza dei lavoratori, nel rapporto con le leggi e le formalità burocratiche del collocamento è riconosciuta alle provincie (articolo 5, numero 23) una potestà legislativa di grado primario in materia di costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali. Alle stesse provincie è poi riconosciuta la potestà di istituire commissioni per controllare il legittimo espletamento dell'attività di collocamento, in base a una competenza legislativa di grado secondario, vale a dire limitata anche dai principi delle leggi dello Stato (articolo 6, numero 5). Competenza di pari grado è anche riconosciuta all'autonomia provinciale in materia di apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori (articolo 6, numero 4).

Il citato articolo assegna poi alle provincie una potestà di carattere integrativo in materia di collocamento e avviamento al lavoro, cosicchè potranno essere emanate da tali enti norme di semplice adattamento — e non perciò di modifica — della legislazione dello Stato.

L'ultimo comma dello stesso articolo 7 fissa il principio della precedenza nel collocamento a favore dei residenti nella provincia di Bolzano. La precedenza prescinde da ogni distinzione basata sull'appartenenza ai diversi gruppi linguistici e da qualsiasi differenza di anzianità di residenza in quel territorio. Rimangono naturalmente ferme le norme statali che non siano in contrasto con detto principio nonchè le convenzioni internazionali e comunitarie in materia di circolazione della mano d'opera.

La misura va riportata alla sua finalità essenziale, che è quella di consentire, nella misura del possibile, il migliore e più razionale impiego delle forze lavorative locali, contrastando così il fenomeno, sempre socialmente negativo, della ricerca di lavoro in altre zone del Paese o all'estero. A questo fine i lavoratori che acquisiscano, con l'iscrizione anagrafica, il diritto di precedenza perdono l'anzianità maturata nelle liste di collocamento dei comuni di provenienza. Nello stesso senso la legge 10 gennaio 1961, n. 5, modificativa dell'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (che consente a coloro che risiedono entro un raggio di 150 chilometri di iscriversi nelle liste di collocamento di altro comune senza trasferirvi la propria residenza anagrafica e conservando l'anzianità già maturata) sarà applicabile dopo che sia esaurita la disponibilità di lavoratori locali.

Poichè la disposizione in esame concerne un semplice diritto di precedenza e non di esclusiva, resta ovvio che, una volta che i lavoratori residenti nella provincia di Bolzano abbiano trovato occupazione, i posti disponibili nelle varie categorie potranno essere coperti da tutti i lavoratori che si trovano nelle condizioni previste dalla legge medesima.

L'articolo 8 prevede la possibilità di attribuire alla regione e alle provincie, con legge dello Stato, la potestà normativa per servizi riguardanti materie non espressamente contemplate nello Statuto.

Con l'articolo 9 si dispone l'obbligatorietà della delega amministrativa dalla regione alle provincie nella materia dei servizi anticendi.

Con l'articolo 10, in attuazione della relativa misura contenuta nel documento già approvato dal Parlamento, si riferiscono alle provincie le disposizioni dell'articolo 9 dell'attuale Statuto, che conferiscono alle regioni talune facoltà nell'ambito dei procedimenti statali di concessione delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

L'articolo 11 devolve alle provincie, secondo quanto previsto nella corrispondente misura, le prestazioni e forniture agevolate di energia elettrica attualmente spettanti alla regione. Nel contempo stabilisce il prezzo — determinandone anche le modalità di aggiornamento — che i concessionari sono tenuti a corrispondere alle provincie stesse nel caso in cui non siano attuabili le prestazioni e forniture in materia. Con ciò — sulla base dei voti unanimi avanzati dal consiglio regionale — si è inteso risolvere i problemi che si sono finora verificati a causa della difficoltà tecnica di ottenere la conversione in denaro delle forniture elettriche che l'ente concessionario è tenuto a prestare.

Spetterà poi alla legge provinciale di stabilire le categorie dei servizi pubblici e delle utenze, le quali beneficeranno delle forniture agevolate di energia, nonchè di stabilirne il prezzo, nei limiti delle tariffe deliberate dal Comitato interministeriale prezzi.

Si è, inoltre — mediante l'abrogazione dell'articolo 63 dello Statuto — ripristinata, secondo i voti avanzati in sede locale, la facoltà per i comuni rivieraschi di applicare i sovracanon, in conformità delle norme generali del testo unico delle leggi sulle acque ed impianti elettrici, eliminandosi nel contempo la facoltà della regione, prevista dal primo comma dell'articolo 63, di stabilire una propria imposta sulla produzione di energia elettrica.

Si è infine — sulla base anche della giurisprudenza della Corte costituzionale — risolto il problema del coordinamento tra l'intervenuta nazionalizzazione dell'energia elettrica, che incide profondamente sulle attribuzioni statutarie regionali in materia di concessioni idroelettriche, e le residue competenze regionali: si è stabilito pertanto che nelle provincie di Trento e di Bolzano le domande di concessione per grandi derivazio-

ni idroelettriche presentate in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali sono sottoposte alla decisione congiunta dei competenti organi statali e della provincia territorialmente interessata. Ciò anche al fine di predisporre l'attuazione di un'altra « misura » che prevede la modifica dell'articolo 4, numero 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla nazionalizzazione dell'industria elettrica, modifica che deve venire apportata allo scopo di prevedere la riapertura dei termini per la costituzione, in quelle provincie, di aziende municipalizzate per la distribuzione di energia elettrica.

Particolare importanza riveste l'articolo 12, che delinea la nuova organizzazione della scuola in provincia di Bolzano.

È da tenere presente che già l'attuale Statuto attribuisce alle provincie del Trentino-Alto Adige potestà normativa secondaria per la scuola materna, elementare e secondaria e prevede poi uno speciale assetto organizzativo per la provincia di Bolzano, in considerazione delle peculiari esigenze di quella zona mistilingue.

Pertanto, le previsioni relative al settore contenute nel disegno di legge costituiscono solo lo sviluppo di un particolare quadro autonomistico ed organizzativo già individuabile nello Statuto. Scopo essenziale della norma è quello di riconoscere ai cittadini di lingua tedesca dell'Alto Adige, che già ricevono l'insegnamento nella loro lingua, di avere anche un proprio assetto organizzativo nel settore scolastico e al contempo di garantire una propria organizzazione alla scuola in lingua italiana e a quella ad ordinamento speciale delle località ladine della provincia.

L'articolo 12 prevede, in particolare, l'istituzione in Alto Adige di un intendente scolastico per la scuola di ciascun gruppo e il passaggio alla provincia del personale amministrativo addetto alla scuola. Tema che andrà riesaminato per non conculcare diritti quesiti. L'intendente per la scuola in lingua italiana, che rimarrà un funzionario dello Stato, avrà anche (quale sovrintendente) compiti di vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quelle delle località ladine, per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e il regolare svolgimento dell'attività didattica ed amministrativa.

Gli insegnanti di ogni ordine e grado, e quindi anche i direttori, gli ispettori didattici e i presidi, rimangono dipendenti dello Stato. Inoltre, ai fini della validità dei titoli di studio, per le modifiche dei programmi sarà obbligatorio il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; le commissioni per gli esami di Stato saranno nominate dallo Stato.

L'articolo 12 provvede anche a potenziare l'insegnamento della seconda lingua, che diviene obbligatoria a partire dalla terza classe elementare e sarà impartita da docenti per i quali tale lingua è quella materna. Viene anche inserito nello Statuto il particolare ordinamento attualmente esistente per le scuole di ogni ordine e grado nelle località ladine della provincia di Bolzano.

L'articolo 13 ha lo scopo di assicurare ai competenti organi della regione e delle provincie, per l'esercizio delle loro funzioni, l'ausilio, oltre a quello della polizia dello Stato, già previsto nello Statuto, della polizia locale esplicitando anche in ciò una competenza già riconosciuta alle provincie dallo Statuto in vigore.

Con l'articolo 14 si prevede un intervento consultivo del presidente della giunta provinciale in sede di emanazione da parte dei competenti organi dello Stato di provvedimenti fondati su motivi di ordine pubblico, che influiscano sull'efficacia di atti di competenza del presidente stesso o di altri organi della provincia.

L'articolo 15 costituisce una applicazione, in normativa, dell'insegnamento della Corte costituzionale sui rapporti Stato-regioni nella materia penale. La Corte ha negato alle regioni, senza una norma autorizzativa statale, la potestà sia di stabilire sanzioni penali *ad hoc*, a garanzia dei precetti normativi contenuti in leggi regionali, sia di fare riferimento a sanzioni previste dalle leggi dello Stato, allorchè si tratti di identiche fattispecie. Resta fermo il principio che la fonte del potere penale è esclusiva dello Stato, anche se la norma merita chiarimento.

L'articolo 16 comprende alcune forme di rapporti Stato-provincia, da attuarsi a mezzo di parere obbligatorio o di intesa, in settori che, pur rimanendo nella competenza

primaria di uno dei due enti, presentano interesse anche per l'altro.

Le previsioni dei due primi commi dell'articolo 17 vanno poste in connessione con due nuove materie attribuite alla competenza provinciale: rispettivamente l'incremento della produzione industriale e l'edilizia scolastica.

Alle incentivazioni per l'industria nelle provincie di Trento e di Bolzano saranno destinati anche stanziamenti del bilancio dello Stato, da stabilirsi in base alle disponibilità ed alle esigenze locali. L'utilizzazione sarà fatta d'intesa tra Stato e provincia.

Un sistema analogo è previsto per l'utilizzazione di fondi disposti per l'attuazione di piani nazionali straordinari per l'edilizia scolastica.

Il terzo comma dell'articolo 17, sull'utilizzazione dei fondi della provincia di Bolzano per scopi assistenziali, sociali e culturali, da disporsi in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo, costituisce una particolare tutela dei gruppi linguistici numericamente inferiori in Alto Adige, in applicazione del principio di parità sostanziale, cui si ispirano varie disposizioni del disegno di legge.

L'articolo 18 sostituisce al criterio di riportare il numero dei consiglieri regionali a un determinato numero di abitanti, in atto previsto dall'articolo 19 dello Statuto, quello del numero fisso, stabilito in 70, che è parso più aderente ai principi generali in materia di costituzione degli organi di rilievo costituzionale.

Si stabilisce poi per le elezioni regionali la prescrizione del possesso di una determinata anzianità di residenza ininterrotta nella regione, stabilita in quattro anni, laddove l'attuale Statuto prevede la possibilità di stabilire tale requisito per un periodo di tre anni.

Il disegno di legge mantiene fermo il criterio che il consigliere regionale cumula in sé la carica di consigliere provinciale. Al contempo, però, si perfeziona il sistema di separazione tra la regione e provincia, quali entità giuridiche fruenti ciascuna di una propria e sufficiente sfera di autonomia.

Gli articoli 20 e 22 riformulano rispettivamente gli articoli 30 e 44 dello Statuto regionale, allo scopo di istituire per la regione Trentino-Alto Adige e per la provincia di Bolzano le cariche di vice presidente della giunta, in modo da consentire che a ciascuna di esse siano chiamati due vice presidenti, uno appartenente al gruppo di lingua italiana e l'altro al gruppo di lingua tedesca.

L'articolo 21, richiamando anche l'articolo 22, estende ai consiglieri provinciali la disposizione, oggi riguardante soltanto i consiglieri regionali, circa l'istituto dell'insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni e l'articolo 23 prevede anche per il presidente della giunta provinciale l'intervento alle sedute del Consiglio dei ministri, ove si trattino questioni che interessino la provincia.

Con l'articolo 24 si provvede a dare una più analitica e precisa disciplina al potere di controllo delle giunte provinciali sugli enti locali, già previsto dallo Statuto. Sono mantenuti allo Stato i provvedimenti straordinari fondati su motivi di ordine pubblico e quelli che in ogni caso riguardino comuni aventi più di 20 mila abitanti.

Il potenziamento dell'autonomia provinciale ha inoltre consigliato la istituzione in Bolzano di un commissario.

L'articolo 26 prevede la possibilità di votazioni per gruppi linguistici separati su una proposta di legge ritenuta lesiva del principio di parità fra i gruppi stessi o delle loro caratteristiche etniche e culturali. La previsione costituisce una indubbia garanzia per i gruppi che, in un determinato ambito, si trovino a costituire una minoranza nei confronti degli altri gruppi linguistici. La facoltà di richiedere la votazione separata è, poi, rafforzata dalla possibilità di impugnare la legge davanti alla Corte costituzionale nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta o che la legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta.

Lo speciale ricorso in questione va naturalmente coordinato con quello spettante al Governo in sede di controllo preventivo sulla legge e, appunto perciò, la norma preve-

de che l'impugnativa del gruppo linguistico può essere esercitata soltanto dopo l'espletamento del controllo da parte del Governo, dopo, cioè, che la legge sia stata pubblicata.

L'ultimo comma dell'articolo 26, secondo cui lo speciale ricorso in questione non ha effetto sospensivo, costituisce una applicazione del principio generale che regola l'impugnativa degli atti legislativi già entrati in vigore.

Anche l'articolo 27 costituisce una garanzia per i gruppi linguistici minoritari, assicurando ad essi nella provincia di Bolzano la rappresentanza nelle Giunte comunali nel caso che i gruppi stessi abbiano nel consiglio comunale almeno due loro consiglieri. In tal modo, inoltre, si intende favorire a livello amministrativo comunale, la collaborazione dei gruppi alla gestione del potere locale.

L'articolo 28 contiene una norma direttiva intesa a garantire la rappresentanza del gruppo linguistico ladino negli organi elettivi della regione, della provincia di Bolzano e degli altri enti pubblici locali, secondo quanto sarà precisato nelle norme di attuazione che dovranno essere stabilite al riguardo.

L'articolo 29, muovendo dal parallelismo tra elezioni regionali e comunali in provincia di Bolzano per quanto attiene al possesso del requisito della residenza quadriennale, estende a tali ultime elezioni le disposizioni che l'articolo 18 prevede riguardo alle prime.

Le previsioni degli articoli 30 e 31 costituiscono una conseguenza del potenziamento dell'autonomia provinciale, sotto il particolare aspetto della proprietà demaniale e patrimoniale. È stabilito, perciò, che i beni e diritti immobiliari dello Stato passino alle provincie, allorchè si tratti di beni e diritti che riguardino materie devolute alle competenze provinciali, ad eccezione di quelli relativi al demanio militare e ai servizi di carattere nazionale, i quali vengono in ogni caso conservati al demanio dello Stato; qualora, poi, si tratti di trasferimento dalla regione alle provincie, la devoluzione concerne ogni categoria di beni e diritti, anche di natura mobiliare, connessi alle materie trasferite. Si tratta, in sostanza, di un aspetto

particolare delle regole generali sulla successione degli ordinamenti giuridici.

Gli articoli 32 e 38 delimitano il nuovo ordinamento finanziario della regione e delle provincie.

Con l'articolo 32 si provvede a ridimensionare l'ordinamento finanziario della regione, dato che questa viene a perdere numerose competenze, secondo quanto a suo tempo specificato, le quali vengono passate alle provincie.

Con la modifica dell'articolo 59 dello Statuto e con l'abrogazione dell'articolo 60, disposta dall'articolo 33 del disegno di legge, si è prevista la corresponsione alla regione, oltre che delle imposte ipotecarie, indicate dal primo comma dell'articolo 59, che resta invariato, di una quota fissa di nove decimi delle imposte successorie, di due decimi dell'IGE e di nove decimi del prodotto netto del lotto.

Per quanto riguarda le provincie, con le integrazioni e modifiche proposte vengono attribuiti — in aggiunta ai nove decimi delle imposte fondiarie e ai nove decimi delle imposte di ricchezza mobile relative ai loro territori — il provento della imposta della energia elettrica e gas (articolo 34 del testo), dei nove decimi dei canoni idro-elettrici, già di spettanza regionale (articolo 35 del testo) e aliquote fisse delle altre imposte e tasse indicate dall'articolo 38 del disegno di legge.

Per gli oneri, poi, derivanti alle provincie dall'attribuzione di nuove competenze trasferite dallo Stato e dall'ampliamento delle competenze provinciali attuali, valutati entro il limite massimo di 10 miliardi per ciascuna provincia, si provvede per una parte (all'incirca il 50 per cento della somma anzidetta) con la devoluzione di percentuali in misura fissa di tributi erariali. Per la restante parte si provvederà attraverso il meccanismo delle quote variabili, cioè con l'attribuzione annuale dei mezzi occorrenti a seguito di intesa tra Governo e organi provinciali, in relazione alle concrete esigenze di volta in volta accertate. A tale fine resta disponibile un *plafond* di gettito per tasse ed imposte sugli affari, compresa l'IGE.

Gli articoli 36 e 37 riconoscono rispettivamente alle provincie la facoltà di sovrimpor-

re ai tributi della regione (eventualmente istituiti ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto, in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato), nei limiti previsti dalle leggi regionali, e quella di emettere prestiti interni.

Infine, completa il quadro dell'assetto finanziario provinciale l'ultima disposizione contenuta nell'articolo 39 del disegno di legge, che ha carattere soltanto formale, dato che stabilisce che l'articolo 119, terzo comma, della Costituzione — che letteralmente si riferisce soltanto alle regioni — concerne anche le provincie di Trento e di Bolzano, atteso il loro speciale regime autonomistico, e ciò ai fini degli eventuali contributi speciali da concedere con legge dello Stato.

In conclusione, con le aggiunte e modifiche apportate, il nuovo assetto finanziario delle provincie è inteso ad assicurare il normale svolgimento delle competenze e funzioni vecchie e nuove, ma realizza anche il fine di rendere completamente indipendente a differenza di quanto prevede l'attuale Statuto l'ordinamento finanziario provinciale da quello regionale.

L'articolo 41 sostituisce l'articolo 70 dello Statuto, che prevede la facoltà della regione di integrare, in determinati casi, i bilanci delle provincie e dei comuni, apportando al sistema notevoli innovazioni. Anzitutto, atteso il suddetto criterio della separazione dell'ordinamento finanziario delle provincie da quello regionale, non si rende più ammissibile una integrazione delle finanze provinciali da parte della regione. Per quanto riguarda l'integrazione delle finanze comunali, prevista dall'attuale articolo 70 sopra citato, si è reso necessario riferire la facoltà di integrazione alle provincie in luogo della regione, perchè le provincie stesse esercitano il controllo sui comuni in base all'articolo 48, n. 5, dello Statuto. Le esigenze del bilinguismo, cui si riferisce il primo comma dell'articolo 40 del testo, riguardano naturalmente soltanto la provincia di Bolzano, nella quale i Comuni debbono sostenere, per tale effetto, notevoli spese (interpreti, traduttori, atti e cartelli bilingui eccetera).

L'articolo 42 del disegno di legge prevede, ora, anche per l'approvazione dei bilanci fi-

nanziari della regione e della provincia di Bolzano strumenti di garanzia per gruppi linguistici minoritari. La norma infatti dispone che per l'approvazione dei singoli capitoli dei bilanci della regione e della provincia di Bolzano può essere richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri regionali e rispettivamente provinciali appartenenti ai singoli gruppi linguistici. In caso di disaccordo, la questione è rimessa ad una commissione consiliare composta pariteticamente e, perdurando il disaccordo, la decisione sui capitoli in discussione sarà presa dall'organo locale di giustizia amministrativa, con lodo arbitrale.

L'ultimo comma dell'articolo 42 conserva lo speciale procedimento di approvazione dei bilanci della regione, consistente nella votazione separata dei consiglieri delle due provincie, in atto previsto dall'articolo 73 dello Statuto. Alla vigente disposizione si innova parzialmente sostituendo al Ministero dell'interno un organo a livello regionale (la cui composizione sarà determinata con norme di attuazione) in caso di mancata approvazione in seno al consiglio regionale: con tale modifica, indubbiamente, la norma appare più rispettosa della speciale autonomia di cui fruisce la regione Trentino-Alto Adige.

Gli articoli 43 e 44 comprendono disposizioni che si rendono necessarie per l'istituzione del Commissario del Governo anche per la provincia di Bolzano.

Particolare importanza riveste l'articolo 45, che si riferisce alla riserva di posti per candidati appartenenti ai vari gruppi linguistici per la copertura dei posti che si renderanno comunque vacanti nei ruoli locali delle amministrazioni statali, che saranno a tal uopo istituiti. La disposizione non si applica per taluni uffici, quali le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'Interno, la pubblica sicurezza e gli uffici amministrativi del Ministero della difesa.

Gli articoli dal 46 al 51 delineano, negli aspetti fondamentali, il sistema di giustizia amministrativa e di ricorsi costituzionali che sarà attuato in provincia di Bolzano. Le norme in questione vogliono, al contempo assicurare l'osservanza dei principi fondamentali relativi alla funzione giurisdizionale e te-

nere debito conto delle peculiarità di questa provincia.

Gli articoli 51 e 53 completano, sotto alcuni particolari aspetti, il regime di bilinguismo già esistente in Alto Adige.

L'articolo 54 va compreso nel quadro delle norme particolari a favore dei ladini.

Si chiarisce, al riguardo, circa il primo comma, che l'abrogazione del primo comma dell'articolo 87 dello Statuto relativo all'insegnamento del ladino nelle scuole elementari si giustifica per il fatto che il particolare ordinamento scolastico in provincia di Bolzano è già stabilito anche per la scuola ladina, dall'articolo 12 del disegno di legge. Per il secondo comma dell'articolo 53 occorre riferirsi, oltre che alla specifica « misura », all'articolo 87 dello Statuto, che concerne la tutela della toponomastica, cultura e tradizioni delle popolazioni ladine nell'ambito regionale.

In base alla stessa disposizione statutaria si è anche previsto che nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino si attua « l'insegnamento della cultura ladina » e ciò allo scopo di garantire la conservazione delle tradizioni, degli usi, e del linguaggio locale.

L'articolo 55 contiene una mera riformulazione dell'attuale articolo 89 dello Statuto, con quelle innovazioni che si rendono necessarie a seguito della completa parificazione delle due provincie autonome alla regione.

Il disegno di legge contiene infine le indispensabili norme finali e transitorie.

L'articolo 56 vuole evitare una soluzione di continuità, in campo normativo a seguito del trasferimento di competenze dalla regione alle provincie.

Gli articoli 57 e 60 riguardano le norme di attuazione dello Statuto prevedendo anzitutto la costituzione di una apposita commissione paritetica che dovrà essere consultata dal Governo per l'emanazione delle norme stesse. In seno a tal organo sarà istituita una speciale commissione, pure paritetica, per l'emanazione delle norme di attuazione relative alla provincia di Bolzano.

Con l'articolo 61 si prevede un'altra conseguenza del trasferimento di competenze

dalla regione alle provincie, disponendosi il passaggio di uffici e di personale dalla prima alle seconde, con decreto del Presidente della giunta regionale, sentita la giunta provinciale interessata.

Sempre a seguito del passaggio di competenze dalla regione alle provincie si renderà necessaria la sistemazione degli oneri finanziari per mutui passivi pluriennali e la regolamentazione di altri rapporti patrimoniali.

L'articolo 64 modifica la traduzione in lingua tedesca della attuale denominazione della regione (Trentino-Tiroler-Etschland) con quella tradizionale di « Trentino-Sudtirolo ».

Riflessioni particolari su alcuni articoli.

Riassunto il disegno di legge si ritiene di doverci soffermare su alcune questioni. Esse riguardano il collocamento dei lavoratori, le concessioni idro-elettriche, il piano della scuola, l'approvazione dei bilanci e la proporzionale etnica.

Per quanto concerne il collocamento nessuno può negare la necessità di mantenere un certo equilibrio tra le preoccupazioni della popolazione di Bolzano di proteggersi da una indiscriminata immigrazione naturale o artificiosa di lavoratori, che sconvolga repentinamente le proporzioni etniche nella zona e d'altra parte la insopprimibile esigenza dello Stato di garantire la libera circolazione della mano d'opera in tutto il suo territorio, necessità riaffermata ancora più in un periodo, nel quale si va verso la libera circolazione della mano d'opera in tutta la comunità europea. Per questo il disegno di legge affida alle provincie solo un potere integrativo nei riguardi della legislazione statale in materia ed un concorso nella nomina dei collocatori comunali. Stabilisce, inoltre, una precedenza e non una riserva nella assunzione al lavoro per i residenti in provincia di Bolzano, a qualunque gruppo linguistico essi appartengano.

L'approvazione dello Statuto dei lavoratori, il progresso delle norme comunitarie e l'evoluzione economica sociale ci auguriamo che rendano il compromesso valido, benefico, e non causa di contestazioni o di limi-

tazioni del diritto al lavoro per tutti i cittadini.

Gli articoli 10 e 11, modificando in maniera sostanziale il regime fiscale dell'energia idroelettrica nella Regione, hanno sollevato perplessità e preoccupazioni sia in sede nazionale sia in sede locale, per i notevoli aggravii che vengono in tal modo ad essere attribuiti ai settori produttivi in un momento in cui, come ha anche recentemente ribadito il Presidente del Consiglio Colombo, si deve fare il possibile perchè nuovi oneri fiscali non vadano ad incidere sui costi di produzione.

L'aumento degli oneri per i produttori di energia elettrica, Enel ed autoproduttori, non era in verità prevedibile venisse attuato con questo provvedimento, in quanto il « pacchetto », elencando le modifiche che dovevano essere apportate allo Statuto si limitava a parlare di « modifica dell'articolo 10 dello Statuto per la devoluzione alle provincie delle prestazioni e delle forniture di energia elettrica (in esso stabilita a favore della regione) ».

L'articolo 11 del disegno di legge, abrogando l'articolo 63 dello Statuto e riportando in vigore nella Regione l'articolo 53 del testo unico sulle acque, porta innanzitutto, secondo un recente studio dell'Università Bocconi, da circa lire 637 a lire 800 il sovracano dovuto dai produttori di energia idroelettrica alle provincie e ai comuni che si trovano lungo i corsi d'acqua utilizzati per scopi appunto idroelettrici, ma la disposizione più grave riguarda la modifica apportata all'articolo 10 dello Statuto. Questo articolo prevedeva l'obbligo per i produttori di cedere gratuitamente alla Regione il 6 per cento dell'energia continua prodotta dagli impianti costruiti dopo il 1948 e di cederle inoltre al prezzo di costo un altro 10 per cento: non essendosi mai realizzato in concreto questa forma di somministrazione diretta, si era giunti ad un accordo di monetizzazione che però ad un certo punto venne denunciato dalla Regione, dandosi inizio ad una lunga serie di trattative per giungere ad una nuova valutazione dell'onere.

L'articolo 11 del disegno di legge modifica innanzitutto il metro di calcolo del quanti-

tativo di energia da cedere gratuitamente alla Regione (o meglio alle due Province) sostituendo all'indicazione percentuale una cifra assoluta, cioè 220 KWh per ogni KW nominale concesso.

Per avere un'idea dell'aumento occorre rendere omogenee le due cifre sopra citate. Poichè l'energia continua producibile dagli impianti del Trentino-Alto Adige da ogni KW nominale concesso viene calcolata in 1.275 KWh all'anno, si evince che i produttori dovrebbero cedere gratuitamente il 18 per cento dell'energia continua prodotta, cioè una quantità tre volte maggiore di quella oggi prevista. Ma non basta poichè anche l'imponibile cambia: mentre oggi la percentuale del 6 per cento si riferisce solo alla produzione degli impianti costruiti dopo il 1948, il disegno di legge in questione non fa più questa distinzione, per cui il 18 per cento si riferisce all'intera produzione della Regione.

Tenuto conto che la produzione degli impianti post 1948 è circa il 50 per cento del totale, il rapporto tra oneri attuali ed oneri che deriverebbero dall'articolo 11 del disegno di legge sarebbe di 1 a 4.

Ad evitare poi nuove incertezze nel caso si voglia in luogo della cessione dell'energia corrispondere un equivalente in denaro, questo viene fissato in lire 6,2 per KWh, malgrado la evidente inopportunità di introdurre in una legge costituzionale una così precisa indicazione finanziaria, anche tenuto conto del disposto dell'articolo 55.

Attribuendo comunque all'energia gratuita da cedere il valore fittizio così stabilito, se ne ricava che l'onere dei produttori in base al nuovo articolo 10 dello Statuto sarebbe di lire 1.364 per ogni KW nominale concesso, il che significa che, sommando tutti gli oneri fiscali gravanti sull'energia idroelettrica, anche quelli derivanti da leggi nazionali vigenti pure nella Regione, si ha un totale di lire 4.776 che è del 40 per cento maggiore di quello attualmente sostenuto (che è di lire 3.354), e sopravanza di ben 1.364 lire l'onere fiscale esistente nel resto dell'Italia (che è di 3.412 lire).

In sede di trattativa per la monetizzazione dell'articolo 10, le cifre globali di introito per

la Regione ipotizzate dalle varie parti interessate sono largamente indicative: secondo uno studio di fonte regionale del 1965, a fronte dei 131 milioni pagati secondo l'amichevole accordo tra i produttori e la Regione, poi disdetto stavano 268 milioni calcolati dal Ministero lavori pubblici, 414 milioni proposti dall'Ufficio regioni della Presidenza del Consiglio ed 829 milioni richiesti dai consulenti della stessa Regione. Il disegno di legge ora in esame comporterebbe, in base ai dati del 1965 (per omogeneità), un introito per la Regione di lire 1.705 milioni ai quali si devono aggiungere 125 milioni per la soppressione dell'articolo 63.

Quali effetti un così grave provvedimento fiscale possa produrre sia sull'industria idroelettrica, sia sull'industria utilizzatrice, è facile immaginare. L'industria idroelettrica sta lasciando il passo a quella termoelettrica e nucleare ma costituisce pur sempre un'importantissima valvola strategica nella politica energetica di un Paese, come il nostro, che è tributario dall'estero dei più importanti combustibili ed è quindi fondamentale che essa possa, se non altro, ricostruire le proprie centrali superate e mantenere i livelli attuali di produzione e questo diviene certo opinabile quando, a fronte di un costo di lire 3,80 per KWh dell'energia termoelettrica, stanno lire 3,75 per KWh di soli oneri fiscali dell'energia idroelettrica.

La posizione degli autoproduttori, poi, diverrebbe particolarmente difficile in quanto per essi il costo dell'energia elettrica è determinante ai fini della convenienza economica degli investimenti effettuati nella Regione e rispetto ai quali questo provvedimento avrebbe quindi carattere disincentivante.

Pur comprendendo la legittimità di una modifica dell'articolo 10 dello Statuto speciale, che nella sua primitiva stesura si è dimostrato praticamente non applicabile, per cui le imprese elettriche hanno spesso eluso i loro doveri e versato poco più di un miliardo in venti anni, riteniamo che una riflessione sull'articolo 11 e seguenti vada fatta.

La regione Trentino-Alto Adige ha il maggior numero di concessioni idro-elettriche, che sono vitali per l'economia del Paese; es-

sa ha avuto danni ed è stata sfruttata per tali esigenze, ma ha avuto anche benefici e soprattutto non ci sembra che possa ammettersi il principio di un utile eccessivo di una zona del Paese solo perchè beneficata dalla natura e che non possa essere trascurata la gravità degli oneri che verrebbero a gravare su uno degli elementi principali e fonti originarie del processo produttivo, tenendo anche conto che non si tratta oggi di difendere interessi privati, ma lo sviluppo dell'Ente nazionalizzato e di aziende municipalizzate e quindi un interesse generale.

Una modifica del disegno di legge od almeno un voto che chieda un ripensamento ci sembra utile e necessario ed in materia sarebbe opportuno conoscere il parere della 8^a Commissione.

Altro problema sollevato è quello della scuola.

L'articolo 12 prevede invero un più ampio sviluppo del particolare quadro autonomistico ed organizzativo della scuola, già previsto nello Statuto, con il preciso scopo di far recepire agli alunni gli insegnamenti nella loro lingua madre e da docenti della stessa lingua, nonchè svolgendo un programma che valorizzi la cultura e tradizioni proprie sia pure dopo che i programmi stessi siano stati approvati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il problema che si poneva era se fosse meglio una scuola bilingue o due scuole diverse, se era meglio una fusione di culture e programmi o questa specie di separazione. Certamente il sistema prescelto ha seri inconvenienti. Fino dalla infanzia il ragazzo è in certo senso incanalato e costretto verso una formazione staccata ed incomunicante. D'altra parte va riconosciuto che è difficile insegnare il bilinguismo già nelle prime classi delle elementari, più difficile ancora fare assorbire la cultura e la mentalità proprie di due ambienti e civiltà diverse fino dalla prima infanzia. Il discorso va ripreso senza dubbio a livello universitario, ma nella scuola elementare e media forse la soluzione più accettabile resta quella prevista.

Spetterà allo spirito dei docenti, alla vita in comune nelle attività extra-scolastiche, alle famiglie ed alla comunità locale di fondere i sentimenti e le esperienze dei giovani

e di impedire che queste separazioni culturali e formative finiscano di divenire foriere di incomprensioni e rivalità.

Sul comma nono di detto articolo, essendo stato modificato dalla Camera dei deputati il testo governativo, sono sorte perplessità per il passaggio alla provincia di Bolzano di tutto il personale amministrativo della scuola e non solo di quello addetto alle scuole di lingua tedesca. Tale estensione aumenta il distacco della scuola in Alto Adige dal resto del Paese ed intacca la organicità delle scuole di lingua italiana e ladina.

Va comunque precisata la non estensione del provvedimento ai maestri assegnati a compiti di segreteria in base alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213, i quali sono e restano insegnanti a tutti gli effetti e non appartengono al personale amministrativo.

Il loro passaggio alla provincia di Bolzano sarebbe lesivo di diritti quesiti e mancherebbe modifiche non consentite al loro stato giuridico.

Si ritiene pertanto che essi non siano compresi nella norma in esame, e che un ripensamento va posto su tutto il comma, che del resto non era previsto dal pacchetto, che si riferiva solo al personale amministrativo addetto alla scuola di lingua tedesca.

La procedura per l'approvazione dei capitoli di bilancio è apparsa anomala e possibile causa di stasi amministrativa. Il richiedere per l'approvazione la maggioranza oltre che del Consiglio anche dei singoli gruppi linguistici è apparsa altra occasione per confermare le contrapposizioni etniche e per portare a contrattazioni poco serene.

Essa va ricordato però è frutto ancora una volta di una diffidenza etnica per cui si teme che la faziosità etnica possa essere superiore all'equilibrio amministrativo o ai pareri espressi sul piano politico. Certamente tale sistema può accertarsi solo come necessità in attesa di migliori intese. Va rilevata comunque che tale approvazione speciale non occorre per le entrate, per le spese già approvate per legge anche nel *quantum* e per l'ordinaria vita dei servizi dell'ente.

L'intervento arbitrario del tribunale amministrativo infine sembra un po' snaturarne la fisionomia, per cui sarebbe meglio affidare

al futuro organo regionale del quale si parla al termine dell'articolo anche tale funzione di ultima istanza.

Un'ultima osservazione si ritiene fare sull'articolo 45 che prevede la proporzionale etnica negli uffici pubblici. È sembrato che con essa arrivasse al culmine il separatismo tra i gruppi etnici ed il loro distacco dal resto del Paese. Non si può negare che essa fa sorgere perplessità.

Certo l'obbligo del bilinguismo negli uffici pubblici non ha risolto i problemi. Pochi funzionari conoscono bene le due lingue e le tradizioni dei vari gruppi etnici. La minoranza tedesca, inoltre, ha l'impressione di essere esclusa di fatto, se non di diritto, dai concorsi statali ove sembra dominare un certo ambiente meridionale. Di qui una lamentela per le difficoltà di potere occupare certi posti statali e per la conseguente necessità di essere amministrati da persone che non fanno parte del proprio gruppo etnico e che non conoscono bene la propria lingua madre.

Per venire incontro a queste esigenze è stata prevista la riserva di posti in appositi ruoli da occuparsi però con gradualità e con esclusione di certi settori, garantendo inoltre l'inamovibilità dei magistrati.

Tutto ciò è stato giudicato da alcune parti politiche quasi una conferma di chiusure razziali ed una volontà di immobilizzare la situazione con provvedimento di natura costituzionale con danno evidente per la popolazione di lingua ed origine italiana.

Si osserva che l'articolo stabilisce solo il principio della proporzione etnica. I ruoli, la loro consistenza numerica, la ripartizione proporzionale tra i gruppi etnici secondo i dati del censimento, sono entità mobili e variabili e pertanto da stabilirsi secondo gradualità e realtà sociali.

Anche questo punto è frutto della necessità di conciliare esigenze diverse ed anche per esso varrà più lo spirito applicativo che la perfezione formale del sistema.

Una particolare considerazione va infine fatta sull'articolo 8 che prevede che, con legge dello Stato, possano essere attribuite alla Regione e alle Provincie potestà legislativa per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze, loro affidate dallo Statuto speciale.

Trattasi di interpretare tale norma. Non sembra infatti possibile prevedere che si possano, con legge ordinaria, conferire nuovi poteri legislativi alle Regioni, nè si può ammettere una specie di delega costituzionale che si farebbe sorgere con l'approvazione dell'articolo 8.

Si ritiene che l'aver parlato di « servizi » relativi a « materie estranee » e non di nuove materie, voglia significare che trattasi essenzialmente di norme di attuazione o comunque di adattamento delle leggi nazionali, che avrebbero più un carattere di regolamento in senso lato che di nuova legge, che attribuisce poteri in materia non attribuiti costituzionalmente alla Regione.

Forse nella discussione in Aula e nelle dichiarazioni del Governo sarà opportuna una precisazione.

La 1^a Commissione nelle sue riunioni del 21 e 28 aprile ultimo scorso ha fatto proprie le osservazioni del relatore, ed ha espresso a maggioranza, senza alcun voto contrario e con alcune astensioni, parere favorevole sul disegno di legge.

In particolare a nome del Gruppo liberale, il senatore Palumbo, ricordato che la sua parte politica è sempre stata favorevole ad un certo ampliamento delle competenze della provincia di Bolzano (secondo un orientamento seguito anche dinanzi alla Commissione dei diciannove) ha rilevato, che sia « il pacchetto », che il disegno di legge in discussione si discostano in notevole misura dalle decisioni della Commissione stessa; ha infine dichiarato la sua astensione dal voto sul provvedimento, in coerenza con l'atteggiamento assunto dai rappresentanti del Gruppo liberale alla Camera dei deputati, riservandosi di presentare in Assemblea emendamenti al disegno di legge.

Il senatore Lucchi, a nome del Gruppo del Partito socialista italiano, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, i cui aspetti positivi superano di gran lunga, a suo avviso, quelli negativi, poichè la pacificazione in atto nel Trentino-Alto Adige è così importante da far passare in seconda linea i numerosi dubbi e le perplessità che la normativa in esame può avere suscitato.

Il senatore Fabiani, pur non disconoscendo che il provvedimento reca disposizioni di

innegabile utilità ed efficacia, ha espresso l'astensione dal voto dei rappresentanti del Partito comunista italiano, a causa di talune incongruenze della normativa in esame, che la sua parte politica si riserva di sottoporre a più approfondita critica nel corso del dibattito dinanzi all'Assemblea.

Il senatore Volgger, ricordati alcuni precedenti storici, ha affermato che è tempo di dimenticare il passato, con tutti i suoi errori ed i suoi dolori, per guardare ormai al futuro delle nuove generazioni, uscendo così dalla drammatica spirale dei rancori, della diffidenza e dell'incomprensione ed ha concluso dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge.

I senatori Treu e Bartolomei hanno confermato il parere favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana nella convinzione che le nuove norme dello Statuto verranno applicate con onestà e saggezza e che talune disposizioni potranno essere chiarite con ordini del giorno o dichiarazioni in Aula.

Conclusioni.

Abbiamo cercato di presentare dettagliatamente il disegno di legge richiamando prima le ragioni storiche, etniche ed economico-sociali che hanno fatto sorgere la questione dell'Alto Adige; abbiamo ricordato errori, lotte, rancori che hanno seminato di diffidenza e di ostilità il cammino della trattativa; abbiamo riassunto le vicende diplomatiche e le opposizioni sollevate in sede internazionale dall'Austria; abbiamo sinteticamente analizzato le proposte, il calendario operativo ed in particolare il disegno di legge rilevando luci ed alcune ombre, abbiamo infine ricordato le osservazioni dei vari Gruppi parlamentari.

Aggiungiamo che esso è frutto di studio, di consultazioni con le popolazioni, con esperti, con i gruppi politici più rappresentativi della zona. Confermiamo che il pacchetto non è conclusione di una specifica trattativa internazionale, ma che esso ha interpretato e per quanto possibile compreso il pensiero ed i desideri del Governo austriaco e delle forze politiche altoatesine di lingua tedesca.

Il disegno di legge è stato approvato a larga maggioranza dalla Camera dei deputati. Esso può essere emendato e migliorato

dal Senato, ma nel quadro dell'incontro di volontà operato con le popolazioni interessate. La Commissione ne raccomanda l'approvazione.

Occorre quindi concludere rapidamente ed applicare seriamente senza restrizioni mentali, senza ritardi burocratici, con lealtà il nuovo Statuto e l'intero « pacchetto ».

Riaffermiamo la volontà di assicurare una larga autonomia alla regione Trentino-Alto Adige e alle provincie di Trento e Bolzano, assumiamo leale impegno di rispettare la parità tra i vari gruppi linguistici, di tutelare le loro tradizioni e consentire un armonico e libero sviluppo della loro cultura e della vita economico-sociale.

Ribadiamo che le misure del cosiddetto « pacchetto » non costituiscono applicazione dell'accordo concluso a Parigi tra l'Italia e l'Austria il 5 settembre 1946, ma traggono origine dalle proposte formulate dalla Commissione di studio dei problemi dell'Alto Adige (su cui poi è intervenuto l'assenso, sia degli altoatesini di lingua tedesca, sia del Governo di Vienna) e pertanto non sono causa o frutto di una estensione di impegni internazionali per l'Alto Adige.

Riteniamo che la regione Trentino-Alto Adige, anche se un po' svuotata di contenuto sia ancora un organismo valido ed utile quale elemento di coordinamento, di promozione, quale ponte tra i gruppi linguistici.

Così fu concepita da De Gasperi quale elemento di fusione e di elevazione delle popolazioni. Forse domani priva dei più impegnativi compiti amministrativi, di un forte potere impositivo, della gestione, sempre tentatrice, di maggiori mezzi finanziari, la Regione potrà riscoprire la sua vera funzione di promozione e di coordinamento.

Funzione da svolgersi ad un livello politico superiore, nella ricerca delle ragioni di convenienza all'incontro, nell'impegno a perseguire una tenace azione di scambio culturale e civile, di fusione di volontà di interessi ed aspirazioni tra classi e popolazioni di diversa origine etnica o linguistica. La Regione potrà diventare strumento valido per trasformare quelle terre da campo di lotta tra stirpi diverse in luogo di incontro tra la cultura italiana e germanica. Allora sarà bene pensare alla fondazione di una Univer-

sità, che sappia fondere le grandi attività culturali e di studio di questi popoli, che unisca Padova ed Innsbruck, che diventi il primo nucleo dell'Università europea.

Allora potrà essere ascoltato l'invito — rivolto da Bevin all'Alto Adige — a rivolgersi non verso il Nord, ma verso i popoli e la cultura mediterranea, quale avanguardia dell'incontro del germanesimo con i popoli italiani, mediterranei e del terzo mondo africano.

In questa prospettiva ci sentiamo di chiedere alle popolazioni tedesche che si aprano. Belle sono le tradizioni ed il difendere il proprio ritmo di sviluppo economico e sociale, ma più bello è comunicare la propria ricchezza spirituale, culturale, materiale agli altri popoli, arricchirla nell'incontro, trasformarla e fonderla nelle nuove realtà. Questo desiderano i giovani italiani e tedeschi.

Per questo approviamo il disegno di legge, ma lo riteniamo troppo garantista e conservatore.

Comprendiamo che l'esperienza, le delusioni e le lotte di ieri fanno chiedere queste garanzie specialmente a chi si sente minoranza, ma non può rilevarsi che la scuola divisa per ceppo etnico, gli uffici ripartiti in una proporzione statica, i bilanci soggetti al controllo dei gruppi linguistici rischiano di costituire una specie di segregazione razziale, di conservare mentalità chiuse e di far così cadere in errori ed incomprensioni anche nel domani.

Ci auguriamo che le nuove generazioni, le idee europee, i nuovi orizzonti economici e sociali modifichino mentalità e diano fiducia.

Questa è l'essenza. Il vecchio Statuto funzionò bene e fu lodato i primi anni, poi consentì il contrasto e la lotta sanguinosa. Il nuovo è più autonomista, più garantista, più aperto, ma anch'esso è affidato alla buona volontà e alla comprensione degli uomini.

Lo Stato, la Regione hanno la loro responsabilità e devono assumere i loro impegni, ma un particolare appello penso che si debba rivolgere al gruppo linguistico tedesco, che è il più numeroso in provincia di Bolzano, il più compatto e forte.

È un appello al senso di collaborazione, di civismo, di realismo giuridico, di lealtà verso la Patria Italia.

I confini del Brennero sono sacri ed intangibili perchè segnati dalla storia, dalla natura, dai trattati che hanno consacrato il sacrificio di 600 mila italiani, dal dovere assoluto di conservare la pace. L'Alto Adige è terra italiana e le sue popolazioni devono vivere e prosperare nel quadro della Patria, una ed indivisibile, che è democratica, che ha coscienza del suo dovere di svolgere una politica per l'uomo e di facilitarne la promozione civile, che sa di dovere assumere sempre più l'impegno a far sentire ad ogni cittadino di essere parte della comunità nazionale, che deve avere una attenzione tutta particolare verso chi ha minori possibilità o si trova in condizioni più difficili per diversità di lingua, di storia, di tradizioni.

Nessuna misura pertanto di snazionalizzazione della provincia di Bolzano, ma neppure chiuso feticismo etnico, culturale e linguistico da parte dei cittadini di lingua tedesca. L'immigrazione in detta provincia non deve essere artificiosamente creata, ma neppure si possono accettare provvedimenti o stati di animo che rendano impossibile la vita ai cittadini di lingua italiana.

Non ostruzioni o slealtà da parte dello Stato italiano, ma anche riaffermazione che la provincia di Bolzano resta terra italiana, che la politica estera, la difesa, la programmazione, la tutela degli interessi generali e la guida della vita pubblica e civile spetta al Governo e allo Stato senza inframmettenze straniere o comunque esterne.

Spirito soprattutto di intesa, di comprensione, sforzo di fondere i cittadini in una unità di sentimenti e di fini, che superi le differenze etniche e linguistiche nella uguaglianza dei diritti e dei doveri fissati dalla Costituzione, in una visione europeistica dei rapporti tra le nazionalità.

Se Parlamento, Governo e Regione manterranno i loro impegni, se le popolazioni altoatesine sentiranno che un nuovo clima si è creato al centro e si adegueranno alle nuove realtà, il problema potrà veramente essere dichiarato superato ed un nuovo periodo di pace, di collaborazione e di prosperità potrà iniziarsi per quelle terre e per tutto il Paese.

DEL NERO, *relatore*

PARERE
DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

Roma, 23 febbraio 1971

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza, in quanto il problema della copertura finanziaria viene rinviato dall'articolo 60 del disegno di legge alle norme di attuazione.

F.to MARTINELLI

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

All'articolo 3 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:

« Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente Statuto.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione, la provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone e uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica ».

Il terzo comma dell'articolo 1 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è soppresso.

Art. 2.

L'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali — tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali — nonchè delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
- 2) ordinamento degli enti para-regionali;
- 3) circoscrizioni comunali;
- 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) servizi antincendi;

7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;

8) ordinamento delle camere di commercio;

9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale ».

Art. 3.

L'articolo 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

1) ordinamento dei comuni;

2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonchè delle aziende di credito a carattere regionale ».

Art. 4.

L'articolo 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« La provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro.

L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro, sentito il parere della provincia interessata.

La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro ».

Art. 5.

L'articolo 11 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'articolo 4, nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;

2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;

3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;

5) urbanistica e piani regolatori;

6) tutela del paesaggio;

7) usi civici;

8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'articolo 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;

9) artigianato;

10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;

11) porti lacuali;

12) fiere e mercati;

13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;

14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

15) caccia e pesca;

16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;

17) vialibilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;

19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;

20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;

21) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;

23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;

24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;

25) assistenza e beneficenza pubblica;

26) scuola materna;

27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;

28) edilizia scolastica;

29) addestramento e formazione professionale ».

Art. 6.

L'articolo 12 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'articolo 5:

1) polizia locale urbana e rurale;

2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);

3) commercio;

4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;

5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;

6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;

7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato ai fine della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;

8) incremento della produzione industriale;

9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;

11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature ».

Art. 7.

Dopo l'articolo 12 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 12-*bis*:

« Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi — fino alla costituzione dei propri uffici — degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro.

I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentito il presidente della giunta provinciale e i sindaci interessati.

I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza ».

Art. 8.

Dopo l'articolo 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 13-*bis*:

« Con legge dello Stato può essere attribuita alla regione e alle province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente Statuto ».

Art. 9.

Al primo comma dell'articolo 14 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunta la seguente disposizione:

« La delega alle province è obbligatoria nella materia dei servizi anticendi ».

Art. 10.

L'articolo 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le province hanno altresì facoltà di proporre ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.

I presidenti delle giunte provinciali territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.

Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della provincia interessata ».

Art. 11.

L'articolo 10 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e di Trento — per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale — 220 Kwh per ogni Kw di potenza nominale media di concessione, da consegnare alla officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla provincia.

Le province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.

I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni Kwh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.

Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idoelettriche presentate, nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e d'intesa con la provincia territorialmente interessata ».

L'articolo 63 dello Statuto speciale è soppresso.

Art. 12.

L'articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.

La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.

L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.

Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo lingu-

stico ladino nel consiglio scolastico provinciale.

Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.

Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.

Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.

Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.

Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del soprintendente scolastico.

I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.

I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.

Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, espri-

me parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.

Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata ».

Art. 13.

Al secondo comma dell'articolo 16 e all'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono aggiunte le seguenti parole: « ovvero della polizia locale, urbana e rurale ».

Art. 14.

Dopo l'articolo 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 16-bis:

« I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei presidenti delle giunte provinciali in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il presidente della giunta provinciale competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta ».

Art. 15.

Dopo l'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 17-bis:

« La regione e le provincie utilizzano — a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi — le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie ».

Art. 16.

Dopo l'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 17-ter:

« È obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti, riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.

È altresì obbligatorio il parere della provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.

L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato ».

Art. 17.

Dopo l'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 17-quater:

« Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per l'attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziare nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordi-

nari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la provincia.

La provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento all'entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari ».

Art. 18.

I commi secondo e quarto dell'articolo 19 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

« Il numero dei consiglieri regionali è di 70. La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 70 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni collegio, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

« Per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni regionali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei consigli regionali e provinciali e per quella dei consigli comunali prevista dall'articolo 29, durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza ».

Art. 19.

Dopo il quinto comma dell'articolo 27 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

« Lo scioglimento del consiglio regionale non comporta lo scioglimento dei consigli provinciali. I componenti del consiglio disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere provinciale fino alla elezione del nuovo consiglio regionale ».

Art. 20.

L'articolo 30 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale è composta del presidente, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti.

Il presidente, i vice presidenti e gli assessori sono eletti dal consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

La composizione della giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio della regione. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco.

Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti ».

Art. 21.

Il primo comma dell'articolo 43 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27 e 28 ».

Art. 22.

Nel primo comma dell'articolo 44 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, dopo la parola « provinciale » sono inserite le parole « di Trento ».

Il terzo comma dello stesso articolo 44 è sostituito dai seguenti commi:

« Nella provincia di Bolzano la giunta provinciale è composta del presidente, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti, eletti dal consiglio provinciale nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.

La composizione della giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio della provincia. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento ».

Art. 23.

Nel secondo comma dell'articolo 34 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è soppressa la parola: « particolarmente ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 46 dello stesso Statuto è aggiunto il seguente comma:

« Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia ».

Art. 24.

Il n. 5 dell'articolo 48 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« La vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi

e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.

Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorchè siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ».

Art. 25.

I commi primo e quarto dell'articolo 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

« I disegni di legge approvati dal consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvi rispettivamente al consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due province nella regione ».

« Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal presidente della giunta regionale o dal presidente della giunta provinciale e sono viste dal commissario del governo competente ».

Art. 26.

Dopo l'articolo 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 49-bis:

« Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici.

Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma.

Il ricorso non ha effetto sospensivo ».

Art. 27.

All'articolo 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

« Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso ».

Art. 28.

Dopo l'articolo 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 54-bis:

« Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano, nonché le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino ».

Art. 29.

Dopo l'articolo 54 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 54-ter:

« Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali della provincia di Bolzano si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 ».

Art. 30.

La denominazione del titolo V dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituita dalla seguente:

« Demanio e patrimonio della regione e delle province ».

Art. 31.

Dopo l'articolo 58 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 58-bis:

« Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale ».

Art. 32.

All'articolo 59 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

« Sono altresì devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate

entrate tributarie dello Stato, percetto nel territorio regionale:

a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;

b) i due decimi dell'imposta generale sull'entrata relativa all'ambito regionale, al netto delle quote spettanti per legge agli enti locali;

c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite ».

Art. 33.

L'articolo 60 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è abrogato.

Art. 34.

L'articolo 61 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« È devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, per l'energia ed il gas ivi consumati ».

Art. 35.

L'articolo 62 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge ».

Art. 36.

All'articolo 65 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

« Le province hanno facoltà di sovrapporre ai tributi stabiliti dalla regione, nei

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

limiti consentiti dalla legge regionale di cui al comma precedente ».

Art. 37.

Nell'articolo 66 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, le parole: « la regione ha », sono sostituite da quelle: « la regione e le province hanno » e le parole: « da essa », da quelle: « da esse ».

Art. 38.

L'articolo 67 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Sono devoluti alle province i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati e sui redditi agrari relativi ai loro territori ».

Art. 39.

All'articolo 68 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

« Sono altresì devolute alle province i nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al precedente comma, addetti agli stabilimenti situati nei rispettivi territori ».

Dopo l'articolo 68 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono istituiti i seguenti articoli:

Art. 68-bis.

« Sono devolute alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepito nei rispettivi territori provinciali:

a) i nove decimi dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo

e delle imposte sulle società e sulle obbligazioni;

b) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonchè delle tasse di concessione governativa;

c) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori, al netto delle quote spettanti per legge alle province;

d) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per vendite afferenti i territori delle due province ».

Art. 68-ter.

« Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta a ciascuna provincia autonoma una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata relativo al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicate nei precedenti articoli, al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alle province e ad altri enti. Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto — in base ai parametri della popolazione e del territorio — anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. Per la determinazione della quota relativa alla provincia di Bolzano si terrà conto anche degli speciali oneri a carico della provincia stessa per il personale amministrativo della scuola. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale ».

Art. 68-quater.

« L'articolo 119, terzo comma, della Costituzione si applica anche alle province autonome di Trento e di Bolzano ».

Art. 40.

L'articolo 69 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge co-

stituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Le province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, per le autorizzazioni in materia di finanza locale ».

Art. 41.

L'articolo 70 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Per far fronte alle esigenze del bilinguismo, la provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione.

In casi eccezionali, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano possono altresì assegnare ai comuni stessi quote di integrazione ».

Art. 42.

L'articolo 73 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« I bilanci predisposti dalla giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale.

La votazione dei singoli capitoli del bilancio della regione e della provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.

I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo.

La commissione di cui al comma precedente, entro quindici giorni, deve stabilire, con decisione vincolante per il consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente.

Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il presidente del consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.

Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi e uffici dell'ente.

Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa nè a ricorso davanti la Corte costituzionale.

Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente Statuto.

Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata ».

Art. 43.

La denominazione del titolo VII dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituita dalla seguente:

« Rapporti fra Stato, regione e provincia ».

Art. 44.

L'articolo 76 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del governo per la provincia di Trento e un commissario del governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi:

1) coordinare, in conformità alle direttive del governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;

2) vigilare sull'esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al presidente della giunta provinciale;

3) compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della regione e delle province o ad altri organi dello Stato.

Il commissario del governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale ».

Art. 45.

Dopo l'articolo 77 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 77-bis:

« Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono de-

terminati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendono necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.

I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del 10 per cento dei posti da esso complessivamente occupati.

Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per l'attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo ».

Art. 46.

L'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge co-

stituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Nel Trentino-Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo ».

Art. 47.

Dopo l'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 78-*bis*:

« I componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all'articolo 78 dello Statuto, devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.

Le metà dei componenti la sezione è nominata dal consiglio provinciale di Bolzano.

Si succedono quali presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il presidente è nominato, tra i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al presidente della sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali ».

Art. 48.

Dopo l'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 78-*ter*:

« Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di prov-

vedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso ».

Art. 49.

Dopo l'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 78-*quater*:

« Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'articolo 78 dello Statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano ».

Art. 50.

Il primo comma dell'articolo 82 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Ferme le disposizioni contenute negli articoli 49-*bis* e 73, commi sesto e settimo, dello Statuto, la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici ».

Art. 51.

L'articolo 83 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione del rispettivo consiglio, per violazione del presente Statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente

Statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.

Il ricorso è proposto dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione della rispettiva giunta.

Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano ».

Art. 52.

L'articolo 84 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente Statuto è prevista la redazione bilingue ».

Art. 53.

L'articolo 85 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonchè con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.

Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli

atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.

Salvo i casi previsti espressamente — e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati a uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici — è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare ».

Art. 54.

Il primo comma dell'articolo 87 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è soppresso.

Il secondo comma dello stesso articolo 87 è sostituito dai seguenti:

« Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative e attività culturali, di stampa e ricreative, nonchè al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina ».

Art. 55.

L'articolo 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 10 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.

Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 43, relative al cambiamento biennale del presidente del consiglio regionale e di quello del consiglio provinciale di Bolzano, possono

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esser modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano ».

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 56.

Nelle materie trasferite dalla competenza della regione a quella delle province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

Art. 57.

L'articolo 95 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto, sentita una commissione paritetica composta di 12 membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano ».

Art. 58.

Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello Statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Se nei primi 18 mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi 6 mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle commissioni stesse.

Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i beni di cui all'articolo 31 della presente legge che passano alle province, nonchè le modalità per la consegna dei beni stessi.

Art. 59.

Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indicati i beni del patrimonio storico e artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all'articolo 11, n. 3, dello Statuto.

Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell'articolo 15 dello Statuto.

Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative.

Art. 60.

La data di inizio e le modalità tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella presente legge che integrano e modificano le disposizioni dello Statuto sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 58 della presente legge.

Art. 61.

In relazione al trasferimento di competenze dalla regione alle province, disposto dalla presente legge, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla regione alle province, con decreto del Presidente della giunta regionale, sentita la giunta provin-

ciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e il trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti.

Art. 62.

Con convenzioni stipulate tra la regione e la provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi a mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla presente legge dalla regione alle province, nonchè alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e finanziari.

Art. 63.

Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva la potestà della provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio.

Art. 64.

La traduzione in lingua tedesca della presente legge costituzionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione.

La dizione « Trentino-Tiroler Etschland » contenuta nell'articolo 96 dello Statuto, è sostituita da quella « Trentino-Südtirol ».

Art. 65.

Le disposizioni di cui all'articolo 18 della presente legge si applicano dalla prima scadenza del consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 66.

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, rimaste in vigore e da quelle di cui alla presente legge.